



**TRIBUNALE DI SPOLETO**

*Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

**ORDINANZA DI VENDITA  
E NOMINA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO**

Il giudice dell'esecuzione, dott. Alberto Cappellini, esaminati gli atti della procedura esecutiva indicata in alto a margine;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.11.2023;

vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore procedente;

verificati gli avvisi *ex artt.* 498, 599 e 569 c.p.c.;

ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni *ex art.* 591 *bis* c.p.c, limitatamente, allo stato, con riferimento ai beni di cui al lotto A giacché: per i crediti complessivi vantati nella procedura appare possibile che tutti i creditori siano soddisfatti senza vendere tutti i beni pignorati; tuttavia i beni di cui ai lotti B, la cui vendita sarebbe preferibile vista la loro natura non abitativa, non appaiono certamente da soli capienti; per cui, appare opportuno allo stato porre in vendita il solo lotto A, rimettendo la vendita degli altri lotti all'ipotesi in cui il lotto A si rivelasse incapiente;

**DISPONE**

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima **limitatamente ai beni di cui al lotto A**;

**DELEGA**

per le operazioni di vendita *ex art.* 591 *bis* c.p.c. e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'avv. **Roberto Micanti**, conferendo a detto professionista un incarico della durata di mesi 18;

**DETERMINA** in € 500,00 oltre accessori l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

**FISSA** il termine di giorni 120 dalla eventuale cessazione della sospensione delle vendite per i controlli relativi alle clausole antiabusiva oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita da parte del delegato alle vendite;

**DISPONE** che nelle operazioni di vendita il delegato si attenga alle seguenti indicazioni:



a) il primo tentativo di vendita avverrà al prezzo base pari alla valutazione indicata nella relazione di stima, con facoltà per il delegato di discostarsi da quest'ultima fino alla misura del 10%, in più o in meno, a seconda delle effettive condizioni di mercato;

b) nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso, dispone che il delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato dal 20% al 25% rispetto al prezzo sopra indicato;

c) in caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il delegato ad esperire nuove vendite con prezzi base sempre ribassati (dal 10 al 20%) fino a che il prezzo base non scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.E.);

d) auspicabilmente, si terranno almeno tre tentativi di vendita per anno solare;

e) in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il delegato si rimetterà comunque a questo giudice per le indicazioni sul prosieguo;

f) in caso di aggiudicazione provvisoria in ragione del ricorrere della fattispecie di cui all'art. 572, terzo comma, c.p.c., il delegato rimetterà gli atti al G.E. per la decisione sull'aggiudicazione definitiva;

g) il delegato provvederà a tenere regolarmente informato il G.E. e le parti sull'andamento delle operazioni delegate, e in particolare a depositare nel fascicolo telematico:

1) sempre e comunque note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. (o comunque note riepilogative depositate in telematico prima dell'udienza anche qualora la stessa si svolga in presenza e il delegato vi partecipi), nelle quali il delegato in ogni caso riepiloghi sempre – in modo schematico e succinto – la situazione attuale e la “storia” della procedura (numero di lotti posti in vendita, specificando se corrispondenti alla numerazione di cui alla relazione di stima; prezzo originario di stima dei beni; numero di tentativi di vendita effettuati con le relative date e i relativi prezzi base d'asta; la data delle prossime vendite già fissate o anche solo previste; altri eventi salienti della procedura); si invita, altresì, il delegato ad allegare alle note d'udienza gli avvisi delle successive vendite già fissate e i verbali d'asta non ancora presenti nel fascicolo telematico;

2) qualora l'udienza successiva sia fissata a distanza superiore di 6 mesi, il delegato provvederà a depositare una relazione periodica ogni 6 mesi, dall'analogo contenuto riepilogativo della situazione attuale e del pregresso;

h) le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art. 591 *bis* c.p.c. e normativa richiamata, nonché, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, *ex art.* 490 c.p.c.;

i) nell'ordinanza di vendita verrà dato espressamente atto che:

1) l'interessato può presentare un'offerta inferiore – in misura non superiore ad  $\frac{1}{4}$  – al prezzo base, ma precisando che, in tal caso, l'assegnazione non sarà automatica, in quanto il giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse conveniente, giusto il disposto dell'art. 572, terzo comma, c.p.c.;



2) il saldo prezzo dovrà avvenire entro 120 giorni, salva eventuale rateazione da concedere – da parte del G.E. – per giustificati motivi, e che l’offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate o con modalità telematiche o con supporto analogico;

j) i tentativi di vendita dovranno preferibilmente tenersi presso la sala d’asta allestita dall’I.V.G. dell’Umbria in Spoleto, via XXV Aprile n. 52, e comunque sempre secondo la modalità sincrona mista ex art. 22 D.M. n.32/2015;

k) quanto alla pubblicità, il delegato contatterà l’IVG dell’Umbria che dovrà farsi carico del relativo incumbente, secondo le

### INVITA

il delegato a depositare entro 60 giorni relazione *ex Cass.* SS.UU n. 9478/2023, come da provvedimento generale di questo G.E. del 25.5.2023 (noto ai delegati iscritti all’elenco dell’Ufficio);

il delegato, ove necessario, richiederà ai creditori che vantano quale titolo esecutivo decreto ingiuntivo non opposto di integrare la documentazione mediante deposito di copia del fascicolo del monitorio nel fascicolo dell’esecuzione; il creditore ottempererà alla richiesta di integrazione documentale entro 30 giorni;

**nelle more il delegato non fisserà vendite**, tenuto conto di come il DI appaia l’unico titolo capace di sorreggere la procedura (i crediti vantati dall’agente della riscossione sono inferiori al limite legale di € 120.000,00 al di sotto del quale lo stesso non può autonomamente promuovere la procedura esecutiva;

### FISSA

per la verifica delle operazioni di vendita l’udienza del **16.1.2025**, disponendo sin d’ora che detta udienza sia sostituita, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note difensive entro il giorno dell’udienza sostituita; dispone altresì che in detta udienza sostituita si proceda all’esame dei crediti non muniti di T.E., disponendone la notifica a cura del creditore procedente nel termine di 60 giorni prima di detta udienza.

Dispone che il delegato invii comunicazione scritta all’I.V.G. dell’Umbria (quale soggetto incaricato della pubblicità, nonché custode giudiziario) contenente l’esito dell’esperimento di vendita, e, in caso di aggiudicazione, il prezzo della medesima, nonché i dati ed i recapiti dell’aggiudicatario, il tutto immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dall’esperimento di vendita.

Si comunichi alle parti costituite, al custode e al delegato.

Spoleto, 29 dicembre 2023

Il giudice dell’esecuzione

*Alberto Cappellini*

